

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE PROT. COME DA MASSIVA

OGGETTO: Politiche di sostegno e sviluppo dell'economia del territorio comunale, mediante l'individuazione di particolari agevolazioni a sostegno dell'attività economiche e quindi all'animazione e alla vivibilità degli ambiti urbani e per contrastare il fenomeno dell'abbandono e del degrado. MODIFICA TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO A DECORRERE DALL'ANNO 2025 PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI PUBBLICI ESERCIZI NONCHE' LE OCCUPAZIONI CON TENDE E FRANGISOLE DI ESERCIZIO AGGETTANTI SU SUOLO PUBBLICO. VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AL BILANCIO dott.ssa Michela Bordoni.

Viste:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 252 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione- DUP - Sezione Strategica 2023-2028, Sezione Operativa 2025-2027;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 272 del 23/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027;
- la delibera di Giunta Comunale n. 8 del 13/01/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 30/01/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e organizzazione 2025-2027
- la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 30/01/2025 con la quale è stato aggiornato e modificato il precedente Modello Organizzativo dell'ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 11/09/2024.

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 29.9.2021 in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ed è stato approvato il relativo regolamento.

VISTO il Regolamento Comunale relativo al CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE" approvato con la sopracitata deliberazione.

DATO ATTO che l'art. 35 del suddetto regolamento disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows, gli archi e i cavalcavia utilizzati a sostegno o per comunicazione di edifici che si fronteggiano, gradini di accesso agli edifici, imposte e porte che si aprono sulla strada e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio e gli spazi posti nei centri abitati aperti su cui si esercita la presunzione di demanialità ai sensi dell'art. 22 della L. 2248/1865 allegato F; Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 39 del citato regolamento, le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore o frazione di giorno, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere orarie, giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 47 dello stesso regolamento, la tariffa standard annua in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 48 del citato regolamento, ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Gli elenchi delle strade appartenenti alla 1^a categoria e alla 2^a categoria, sono contenuti, rispettivamente, nell'allegato 1 e nell'allegato 2 al regolamento. Alla 3^a categoria appartengono le restanti strade del territorio comunale. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

VISTO che ai sensi dell'art. 49 del citato Regolamento, le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale N. 448 DEL 28.11.2024 avente per oggetto: "CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE "MERCATI". APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2025".

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. **Dette deliberazioni, anche se**

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

CONSIDERATO che i comuni, nell'esercizio dell'autonomia regolamentare attribuita dalla legge statale, e nei limiti da quest'ultima stabiliti possono sicuramente prevedere, in sede di disciplina del canone unico patrimoniale riduzioni o esenzioni per specifici titolari di autorizzazioni o concessioni all'utilizzo del suolo pubblico, fermi restando l'interesse pubblico e gli altri principi generali che devono conformare le scelte discrezionali. In questi termini si esprime la Corte Conti Liguria con parere 162/2024.

DATO ATTO che il comma 816 della legge n. 160 del 2019 ha istituito il c.d. "canone unico di patrimoniale", stabilendo che, a decorrere dal 2021, il "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" (denominato nella legge "canone") sia istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane in sostituzione della tassa e canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

VISTO che per effetto della citata disciplina, gli enti locali sono stati chiamati a dare concreta applicazione alla riferita disciplina mediante apposita regolamentazione. Difatti, il comma 817, in aderenza all'autonomia finanziaria e tributaria riconosciuta dalla Costituzione agli enti territoriali (art. 119, commi primo e secondo), dispone che il canone sia disciplinato dagli enti "in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe". La norma, pertanto, nel delimitare l'esercizio dell'autonomia regolamentare degli enti locali in materia, prevede un vincolo finanziario complessivo funzionale: da un lato, a evitare che la nuova disciplina possa impattare negativamente sugli equilibri di bilancio e dall'altro, a consentire agli enti adeguata autonomia nell'individuazione di tariffe, riduzioni ed esenzioni (come reso palese anche dai successivi commi 821, 832 e 834). Il presupposto del canone è, invece, stabilito direttamente dalla legge statale, che, al comma 819;

EVIDENZIATO che il legislatore nazionale, nel rivedere la disciplina di tasse e canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (come elencate nel comma 816), unificandole in un unico canone patrimoniale, ha da un lato, uniformato, su tutto il territorio nazionale, i presupposti impositivi (comma 819) e, in linea generale, le tariffe (commi 826 e seguenti) e ha riconosciuto, tuttavia, dall'altro, in relazione all'autonomia finanziaria e impositiva riconosciuta dalla Costituzione, la possibilità, nell'esercizio della potestà regolamentare, di modificare le tariffe e di prevedere riduzioni (commi 821, 832

e 834) o esenzioni (comma 821), salvo il limite dell'invarianza di gettito (comma 817). Il legislatore, in particolare, ha previsto espressamente fattispecie in cui il canone può essere "ridotto" (commi 832 e 834, che rimette la disciplina alla regolamentazione interna) "modificato" (commi 826 e 827, che richiamano, a fondamento, il comma 817 e la conseguente, esposta, esigenza di garantire gli equilibri di bilancio) nonché quelle direttamente oggetto di "esenzione" (comma 833, in cui la decisione, politica, è stata effettuata a monte dallo Stato). Il comma 821, completando e facendo salvo quanto disposto dal precedente comma 817 in punto di invarianza di gettito, rimette a un regolamento (di competenza del consiglio, da adottare ai sensi e nei termini di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) la disciplina specifica del canone patrimoniale, prevedendo, espressamente, fra gli altri (lett. f)), che il ridotto regolamento possa individuare "ulteriori esenzioni o riduzioni" rispetto a quelle disciplinate direttamente dalla legge (in particolare, nel comma 833).

Dunque, oltre a quanto previsto direttamente dalla legge, il comma 821, lett. f), consente ai comuni di individuare, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, ulteriori ipotesi di "esenzione" o di "riduzione", purché queste ultime consentano di garantire l'invarianza di gettito rispetto "a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone" (oltre che, in generale, profilo che non investe, naturalmente, la sola regolamentazione del canone in parola, il mantenimento degli equilibri complessivi di bilancio). L'esercizio, da parte di un ente locale, di tali facoltà discrezionali, trovando direttamente fonte nel dettato legislativo statale, non produce una disparità di trattamento fra titolari di autorizzazioni o concessioni all'utilizzo di suolo pubblico o fra le varie aree del territorio nazionale, purché (la disparità) sia mantenuta nell'ambito della cornice, in particolare di tipo finanziario, prevista dalla normativa primaria.

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 816, della Legge di Bilancio per l'esercizio 2020 prevede l'istituzione da parte di Comuni, Province e Città metropolitane del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Nell'ambito di tale autonomia, gli enti possono, altresì, prevedere ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847. I casi di esenzione sono oggetto di espressa previsione legislativa (comma 833). La possibilità di prevedere ulteriori esenzioni del canone unico patrimoniale, al di fuori dalle ipotesi tipiche, ma nell'ambito dei precetti di copertura e di equilibrio costituzionali, è stata, invece, riconosciuta dalla Sezione di controllo Liguria della Corte dei conti (parere n. 162/2024), secondo la quale gli enti territoriali, nelle proprie prerogative costituzionali (autonomia tributaria e regolamentare), possono prevedere ulteriori esenzioni, per la migliore cura della comunità amministrata, motivando i benefici per la collettività e monitorando le minori entrate nel ciclo della programmazione del bilancio.

CONSIDERATO che il citato regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 92 del 29.9.2021 consente di introdurre particolari agevolazioni, in applicazione della cornice operativa sopra richiamata;

DATO ATTO che rientra nelle politiche di sostegno e di sviluppo dell'economia del territorio comunale, individuare particolari agevolazioni a sostegno dell'attività economiche e quindi all'animazione e alla vivibilità degli ambiti urbani, per contrastare il fenomeno dell'abbandono e del degrado, in particolare dovuti alla delocalizzazione delle attività presso i centri commerciali posti al di fuori degli ambiti storici e di pregio del territorio. Operare attraverso tale politiche incentiva la ripresa delle attività commerciali nel centro storico ed incentiva l'animazione sociale degli spazi, sostiene un maggiore tempo di occupazione con effetto presidio del territorio contro i fenomeni del vandalismo e del degrado. L'A.C. nell'ambito della suddetta cornice operativa ritiene di poter individuare particolari agevolazioni per i pubblici esercizi, quali ad esempio i titolari di bar, pub, ristoranti, pizzerie, etc. che decideranno di occupare il suolo pubblico, potranno beneficiare a partire dall'anno corrente di una riduzione delle tariffe al momento applicate come segue:

- a) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi:
 - Da € 52,80 a 10,00 €/mq ogni giorno per la prima categoria;
 - Da € 42,24 a 7,68 €/mq ogni giorno per la seconda categoria;
 - Da € 31,68 a 5,76 €/mq ogni giorno per la terza categoria;
- b) Per le occupazioni permanenti con tende e frangisole di esercizio aggettanti su suolo pubblico;
 - Esenzione per le occupazioni con tende e frangisole di esercizio aggettanti su suolo pubblico, contenente il brand identificativo di Terni Città dell'Amore: Amore@Terni;

EVIDENZIATO che una realtà commerciale viva sia fondamentale per l'occupazione e per i servizi che questa Città offre ai cittadini, ritenendo imprescindibile accompagnare gli operatori economici verso una crescente e completa ripresa economica, già di fatto influenzata negativamente in conseguenza della pandemia del Covid e degli effetti negativi dovuti agli aumenti delle materie prime e dell'energia che hanno prodotto ricadute negative su tutto il tessuto economico cittadino, oltre che diffondere il valore identitario della Città di Terni come azione di promozione indiretta del territorio.

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale.

TENUTO CONTO che il comma 169 della L. 296/2006 prevede che le tariffe e le aliquote relative ai tributi siano deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che con Comunicato del 24 dicembre 2024 il Ministro dell'interno ha reso noto che con proprio decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 03/01/2025, ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2025.

VISTA la D.G.C. 449 del 28/11/2024 recante "DETERMINAZIONI PER L'ESERCIZIO 2025 DELLE TARIFFE E DELLE CONTRIBUTIONI RELATIVE AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI STESSI E DELLE TARIFFE PER ALTRI SERVIZI";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Tecnico titolare dell'Incarico di E.Q. dell'Ufficio Governo delle Infrastrutture di viabilità e mobilità dott. Stefano Carloni;

CONSIDERATO che sul piano degli interessi pubblici, il presente provvedimento produce riflessi indiretti sulla ripresa economica in termini di sviluppo dell'economia del territorio, ma anche sul tema del contrasto al degrado e al danneggiamento degli spazi urbani con ricadute positive sul governo dell'immagine e della vivibilità del territorio ed impatti diretti sul costo dei servizi manutentivi che i fenomeni di degrado ed abbandono che gravano sulle spese Comune. Inoltre l'agevolazione del canone unico patrimoniale per le occupazioni produrranno un impatto positivo sulla ripresa economica del territorio, ad un incremento delle superfici di occupazione che verranno concesse, all'incremento della durata delle occupazioni per superare il fenomeno della loro occasionalità. Sul piano finanziario, dato che si stima una minore entrata di € 140.000,00, il presente provvedimento produrrà i seguenti riflessi diretti:

- Per l'anno 2025, un minore introito al cap. 1694 p.e. "canoni occupazione spazi e aree pubbliche" stimato in € 140.000,00 e una minore spesa di pari importo al cap. 1364/100 sull'accantonamento di bilancio "fondo Sviluppo Terni";
- Per l'anno 2026 e 2027 mediante diminuzione di € 140.000,00 al cap. 1694 p.e. "canoni occupazione spazi e aree pubbliche" controbilanciato con una maggiore previsione di entrata di introito IMU così come concordato con il Direttore Generale e Dirigente ad interim dell'Ufficio Unico delle Entrate;

RICHIAMATO l'art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che:

- "le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine" (comma 4);
- "In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei

successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata" (comma 5);

RITENUTO pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all'organo esecutivo dall'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d'urgenza, al bilancio di previsione dell'esercizio le variazioni sopra indicate;

RITENUTO di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 175, comma 4, d.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO:

- il vigente regolamento di Contabilità;
- l'art. 48, co. 3 e 107 del D. Lgs. 267/00.

RITENUTO:

- necessario adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visti il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Governo del Territorio [...], Federico Nannurelli, nonché quello di favorevole regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie- Governo Societario Dott.ssa Grazia Marcucci, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - TUEL.

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. Di fare proprie e approvare tutte le premesse ed i considerata del presente atto;
2. Di modificare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico a decorrere dal 1 gennaio 2025, secondo la seguente tabella:
 - a) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi:
 - Da € 52,80 a 10,00 €/mq ogni giorno per la prima categoria;
 - Da € 42,24 a 7,68 €/mq ogni giorno per la seconda categoria;
 - Da € 31,68 a 5,76 €/mq ogni giorno per la terza categoria;
 - b) Per le occupazioni permanenti con tende e frangisole di esercizio aggettanti su suolo pubblico;
 - Esenzione per le occupazioni con tende e frangisole di esercizio aggettanti su suolo pubblico, contenente il brand identificativo di Terni Città dell'Amore:

“Amore@Terni” da impiegare mediante l’utilizzo del logo ufficiale concesso dell’ente;

3. Di modificare, per gli effetti della suddetta modifica la tabella relativa al Canone Unico Patrimoniale relativo alle occupazioni permanenti come segue:

4. CANONE OCCUPAZIONI PERMANENTI						
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	PRIMA CATEGORIA		SECONDA CATEGORIA		TERZA CATEGORIA	
	COEFF	TAR. BASE PERMANENTE	COEFF	TAR. BASE PERMANENTE	COEFF	TAR. BASE PERMANENTE
	anno	€ 60,00 tariffa applicata	anno	€ 48,00 tariffa applicata	anno	€ 36,00 tariffa applicata
Occupazioni in genere	0,88	€ 52,80	0,88	€ 42,24	0,88	€ 31,68
Occupazioni per pubblici esercizi quali ad esempio i titolari di bar, pub, ristoranti, pizzerie, etc.	0,16	€ 10,00	0,16	€ 7,68	0,16	€ 5,76
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	0,25	€ 15,00	0,25	€ 12,00	0,25	€ 9,00
Occupazione del sottosuolo con serbatoi di capienza non superiore a tremila litri (1)	0,25	€ 15,00	0,25	€ 12,00	0,25	€ 9,00
Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti su suolo pubblico	0,26	€ 15,60	0,26	€ 12,48	0,26	€ 9,36
Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti su suolo pubblico con diffusione del brand identitario di Terni Città dell’Amore: Amore@Terni	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
occupazione con passi carrabili	0,44	€ 26,40	0,44	€ 21,12	0,44	€ 15,84
occupazioni con passi carrabili d’accesso ad impianti per distr.carburanti	0,44	€ 26,40	0,44	€ 21,12	0,44	€ 15,84
accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico ,sia vietata la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi	0,09	€ 5,40	0,09	€ 4,32	0,09	€ 3,24
passi carrabili costruiti direttamente dal comune che risultino non utilizzabili e comunque di fatto non utilizzati	0,09	€ 5,40	0,09	€ 4,32	0,09	€ 3,24

(1) Per i serbatoi di maggiore capacità , la tariffa standard è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri

5. Di dare atto che, tenendo conto dei riflessi diretti e indiretti sul bilancio comunale, è necessario procedere a variazione di bilancio urgente ai sensi dell'art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che:

a *"le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine"* (comma 4);

b *"In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata"* (comma 5);

6. Di avvalersi quindi del potere surrogatorio riconosciuto all'organo esecutivo dall'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d'urgenza, al bilancio di previsione 2025/2027, le variazioni di seguito indicate:

ANNO 2025

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€.	
	CA	€.	
Variazioni in diminuzione CAP. 1694 CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	CO		€.
	CA		€. 140.000,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€.
	CA		
Variazioni in diminuzione CAP. 1364/100 ACCANTONAMENTO SVILUPPO TERNI	CO	€. 140.000,00	
	CA	€. 140.000,00	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€. 140.000,00	€. 140.000,00
	CA	€.	€. 140.000,00

ANNO 2026

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento CAP. 57 IMU -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	CO	€. 140.000,00	
	CA	€.	
Variazioni in diminuzione CAP. 1694 CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	CO		€.
	CA		€. 140.000,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€.

	CA		
Variazioni in diminuzione	CO	€.	
	CA	€.	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€. 140.000,00	€. 140.000,00
	CA	€.	€.

ANNO 2027

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento CAP. 57 IMU -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	CO	€. 140.000,00	
	CA	€.	
Variazioni in diminuzione CAP. 1694 CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	CO		€.
	CA		€. 140.000,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€.
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO	€.	
	CA	€.	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€. 140.000,00	€. 140.000,00
	CA	€.	€.

7. Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 175, comma 4, d.Lgs. n. 267/2000;
8. Di dare atto che è stato acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;
9. Di dare atto che il presente provvedimento costituzione attuazione ad un obiettivo di primo livello che verrà individuato nel DUP e nel PIAO con successivo atto di competenza del Consiglio Comunale;
10. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale;
11. Di DARE atto che ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Tecnico titolare dell'Incarico di E.Q. dell'Ufficio Governo delle Infrastrutture di viabilità e mobilità dott. Stefano Carloni;
12. Di dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Istruttoria Tecnica:

DIREZIONE GOVERNO DEL TERRITORIO [...]

Il Dirigente

Federico Nannurelli

L'Assessore Proponente

Michela Bordoni